

Un docente è un pubblico ufficiale. Ogni insulto o aggressione è punibile dalla legge

Di **Andrea Carlino** 15/03/2018

Si susseguono le aggressioni da parte di alunni o genitori nei confronti dei docenti. Bisogna fare molta attenzione perché gli insegnanti sono pubblici ufficiali e nell'esercizio delle loro funzioni non possono essere offesi nell'onore.

Spesso i genitori non usano mezzi termini: un voto negativo o una punizione inflitta ai loro figli viene interpretata come un'offesa. Non pensano che quasi sempre sono la normale



conseguenza di una preparazione inadeguata o un mezzo di correzione di comportamenti sbagliati.

A volte passano anche alle vie di fatto. Spesso si presentano davanti ai docenti dei figli con aria di sfida. E arrivano a minacciare o insultare gli insegnanti, rei di aver osato a giudicare in modo negativo i figli.

Cosa prevede il Codice Penale

L'art. 357 del Codice Penale dispone che *"agli effetti della legge penale, sono **pubblici ufficiali, coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa**"*.

Agli stessi effetti, come disposto dal secondo comma dell'art. 357 novellato dalla l. n. 86/90 e successivamente modificato dalla l. n. 181/92, *"è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi"*.

Dalla lettura della norma, pertanto, si evince che **la qualifica di pubblico ufficiale va attribuita** a tutti quei soggetti che *"concorrono a formare la volontà di una pubblica amministrazione; coloro che sono muniti di poteri: decisionali; di certificazione; di attestazione di coazione"* (Cass. Pen. n. 148796/81); *"di collaborazione anche saltuaria"* (Cass. Pen. n. 166013/84).

L'articolo 358 c.p., a propria volta, dispone che *"sono incaricati di pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni d'ordine e della prestazione di opera meramente materiale"*.

Secondo la dottrina prevalente per incaricato di pubblico servizio dovrebbe intendersi un soggetto che pur svolgendo un'attività pertinente allo Stato o ad un altro Ente pubblico non è dotato dei poteri tipici del pubblico ufficiale e, d'altra parte, non svolge funzioni meramente materiali.

Tipologie di pubblici ufficiali

La qualità di pubblico ufficiale è stata riconosciuta nel tempo a diversi soggetti.

A titolo esemplificativo **sono considerati pacificamente pubblici ufficiali**: i consulenti tecnici, i periti d'ufficio, gli ufficiali giudiziari e i **curatori fallimentari**, quali ausiliari del giudice (Cass. Pen. 16.6.1983; 11.5.1969); i **portalettere** e i fattorini postali (Cass. n. 5.10.1982); gli ispettori e gli ufficiali sanitari; i **notai**; il sindaco quale ufficiale del governo; i consiglieri comunali (Cass. n. 18.11.1974); gli appartenenti alle **forze di polizia e armate**; i vigili del fuoco e urbani; i magistrati nell'esercizio delle loro funzioni (ecc.).

Anche gli **insegnanti delle scuole pubbliche** lo sono, così come ha ribadito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15367/2014, che ha ribadito la qualità di pubblico ufficiale per l'insegnante di scuola media nell'esercizio delle sue funzioni non circoscritto alla tenuta delle lezioni, ma esteso "*alle connesse attività preparatorie, contestuali e successive, ivi compresi gli incontri dei genitori degli allievi*" riconoscendo tutti gli elementi del reato di oltraggio a pubblico ufficiale a carico di un genitore.